BREAK FORMATIVI

Proposta metodologica per l'aggiornamento della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro

Art.37 comma 13 D. Lgs. n.81/08 Formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione **sufficiente ed adeguata** in materia di salute e sicurezza ... con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza
- b) rischi **riferiti alle mansioni** e ai **possibili danni** e alle conseguenti **misure e procedure** di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda

"Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro"

Accordo Stato-Regioni 21/12/2011

"La metodologia di apprendimento deve privilegiare un approccio interattivo che comporti la centralità del lavoratore"

"Prevedere simulazioni, dimostrazioni in contesto lavorativo e prove pratiche"

"Favorire ove possibile metodologie di apprendimento innovative"

"Nei corsi di **aggiornamento** dei lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma si dovranno trattare ... **applicazioni pratiche** che potranno riguardare ... **fonti di rischi** e relative misure di prevenzione"

Il Break Formativo

E' una metodologia formativa innovativa svolta non più in aula o mediante e-learning, ma direttamente all'interno dei reparti e presso le postazioni di lavoro, con il docente affiancato dal preposto, per brevi periodi (15-20 minuti) e per piccoli gruppi di lavoratori e basata su singoli aspetti di sicurezza tipici della specifica attività lavorativa

Non si sostituisce all'addestramento

Può essere valida solo per l'aggiornamento (6 ore in 5 anni), non per la formazione di base (generale e specifica), dei lavoratori se vengono rispettati i requisiti di legge per i soggetti che erogano la formazione (D.M. 6/3/2013)





PROGETTAZIONE



- Il Formatore unitamente al RSPP, consultato il/i RLS, progetta i break mediante
- Verifica preliminare di un eventuale scostamento tra procedura e comportamento effettivo mediante osservazione diretta e analisi segnalazioni dei preposti
- Definizione dell'obiettivo (azione correttiva)
- Verifica di comprensione della lingua italiana
- Predisposizione e somministrazione di test di ingresso e di uscita (verifica di apprendimento)
- Elaborazione di materiale didattico: schede per singoli argomenti (uso DPI, procedure di emergenza, schede di sicurezza), fotografie, filmati ecc.
- Suddivisione dei lavoratori in piccoli gruppi (5-10 persone max) per mansioni omogenee
- Programmazione dei break (inizio o fine turno) con partecipazione del preposto
- Programmazione di verifiche del comportamento a valle (monitoraggio)
- Trasmissione della richiesta di collaborazione all'organismo paritetico

SVOLGIMENTO

- Il Formatore e/o il RSPP, coadiuvato dal preposto
- Si reca in reparto accanto alla postazione di lavoro e somministra preliminarmente al gruppo il **test di ingresso** per verificare cosa si ricorda della formazione base (4-5 domande max)
- Verificati i risultati, consegna ai lavoratori la Scheda Break (es. uso dei DPI in dotazione), fa una breve spiegazione cui segue una o più esercitazioni
- Eventuale presenza lavoratori imprese esterne e rischi interferenziali (DUVRI)
- Discussione/confronto (es. su quasi infortuni)
- Verifica apprendimento (test uscita)



- Confronto risultati test di ingresso e di uscita
- Monitoraggio a valle del break (2-3 mesi) su comportamento effettivo (corretto- non corretto)
- Analisi risultati e eventuali azioni correttive verranno valutate da parte del RSPP, in consultazione con il/i RLS (monte/valle)
- I break vanno effettuati con cadenza periodica (continuità) e riportati sul registro della formazione





Break formativi nelle imprese senza «formatori interni»

- Nelle imprese che non abbiano al proprio interno formatori in possesso dei requisiti di legge e non intendano far ricorso a soggetti esterni, potranno essere ugualmente attivati break formativi.
- In tal caso il break formativo sarà svolto con le medesime modalità (coinvolgimento di RSPP, RLS e preposti, durante l'orario di lavoro per max 15/20 minuti, etc.) ma, pur essendo raccomandata la registrazione, non avrà la valenza di «aggiornamento ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.»

VANTAGGI

- Lavoro di gruppo
- Partecipazione attiva/dibattito/discussione dei lavoratori
- Alta attenzione per durata breve
- Concretezza: a diretto contatto col rischio/alta percezione/motivazione
- Proposta di eventuali soluzioni alternative
- Condivisione di emozioni
- Gradimento dei lavoratori = clima favorevole alla formazione spesso interpretata come mero adempimento burocratico
- Segnalazione di quasi infortuni
- Risolvere il problema, non punire il colpevole (obiettivo sicurezza)
- Ruolo attivo del preposto (coinvolgimento e sua responsabilizzazione)
- Partecipazione attiva RLS (osservazioni, proposte)
- Collaborazione con organismo paritetico
- Utile per l'aggiornamento documento valutazione dei rischi